



DOTT. CÁRLO MANFREDI PRESIDENTE ORDINE MEDICI MASSA CARRARA

Il Presidente

Oggetto: parere su certificazione anamnestica per rilaccio patenti di guida.

In ordine alla nota dei 20 gennaio 2012 di codesto Ordine provinciale si rileva quanto segue.

L'art. 119 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni recante "Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida" prevede che "2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresi da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis. comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della

revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. <u>L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia".</u>

Pertanto, stante quanto suesposto, si rileva che l'obbligo di richiedere il certificato anamnestico rilasciato da un medico di fiducia è previsto dal disposto normativo sopraccitato.

Inoltre si evidenzia che la nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria – del 5 novembre 2010 chiarisce che al medico di fiducia viene richiesta "la sola attestazione riguardante quei precedenti morbosi che nell'attualità possono rappresentare un concreto rischio per la guida e pertanto costituire una necessaria informazione per una migliore e più completa valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla guida".

Sempre la predetta nota del Ministero della Salute precisa che, con riferimento alla obbligatorietà di acquisizione da parte del medico monocratico o, nei casi previsti, da parte della CML, del certificato del medico di fiducia attestante i precedenti morbosi nel caso di primo rilascio di patente di guida, introdotta dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 119 del Codice, tale obbligo è entrato in vigore dal 13 di agosto 2010, data di entrata in vigore della legge n. 120/2010.

Pertanto il fatto che il soggetto richiedente la patente di guida sia già in possesso di altra patente (es. nautica) non lo esenta dal presentare il relativo certificato anamnestico di cui al comma 3 dell'art. 119 del Nuovo Codice della Strada.

Infine si rileva che tale certificazione non deve essere conservata dal medico certificatore.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

M.F